



CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA SEGRETERIA PROVINCIALE

Roma, 30 aprile 2012

OGGETTO: Sezione Specialità Questura di Roma: Gravi irregolarità.

AL SIGNOR QUESTORE DI ROMA

E,p.c

Al Signor Dirigente U.P.G.S.P.

Egregio Signor Questore,

già in passato questa O.S., è **più volte è intervenuta** per segnalare le varie problematiche che affliggono la locale Squadra Nautica Fluviale di codesta Questura.

Ciò nonostante in data 16 u.s. il Dirigente della Sezione Specialità Dr.ssa Muscari, emetteva una nota interna (che si allega) la quale disponeva, che, con effetto immediato un dipendente con qualifica nautica di Comandante Costiero e Comandante in 2^a dell'unità navale P.S. 1082 (decreto Ministeriale nr. 333-C3/7.13.2./1557 del 25.2.2004 emesso dalla Direzione Centrale per la Polizia Stradale e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato Divisione 3^a) in servizio presso quella squadra nautica fluviale venne posto a disposizione della Direzione dell'Ufficio Specialità- Ufficio Affari Generali-Settore gruppo A-C- e gestione automezzi.

Premesso che riteniamo opportuno sottolineare che la mobilità interna pur essendo una competenza dell'amministrazione, debba rispettare le regole imposte dalla normativa vigente, nonché gli indirizzi di massima del dipartimento della P.S., regola quest'ultima che il Dirigente **ignora completamente**.

Pertanto alla luce del movimento interno che ha coinvolto l'operatore della polizia di stato nonché delegato di questa O.S., corre l'obbligo sottolineare che:

- 1) **il mutamento interno di incarichi e funzioni del personale della polizia di stato**, il trasferimento ad altro incarico nella stessa Direzione o comunque nell'ambito della stessa sede di servizio **"DEVE DARE CONTEZZA IN MODO PUNTUALE DELLE RAGIONI CHE LO HA DETERMINATO"**
- 2) La circolare nr. 333-A-/99803.A.5 del 23 marzo 2007 **della Direzione Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento della P.S.**, ha fornito precise indicazioni in merito al parere **dell'Avvocatura Generale dello Stato** sull'applicazione dell'art.7 della legge 241/1990, la quale sottolinea **l'obbligo** di fornire l'informazione sindacale.

3)La circolare nr.555-DOC/B/MAS/M24/5499/07 del 26 ottobre 2007, modalità di informazione a firma **del Capo della Polizia Pref. Antonio MANGANELLI**, il quale ribadiva ai Questori e **Dirigenti** il puntuale ed uniforme rispetto delle regole e dei meccanismi del sistema delle relazioni sindacali nell'ottica della correttezza e trasparenza con le OO.SS., nel fornire informazioni relative alle assegnazioni ed trasferimenti.

4) L'esonero dalla specialità anche temporaneo e la restituzione ai servizi ordinari compete al **Dipartimento** e deve essere motivato così come disposto dalle disposizioni sulla attività nautica della Polizia di Stato.

5) Con nota Cat.E2 GAB/Uff.Rapp.Sindacali datata 8 luglio 2010 della Questura di Roma, veniva evidenziato che le disposizioni sull'attività nautica possono applicarsi per analogia anche alla squadra Fluviale.

Dalle segnalazioni su indicate, si ritiene opportuno evidenziare che per tutti i movimenti interni deve essere fornita a tutte le OO.SS.,l'informazione in merito e che indichi correttamente le ragioni che hanno motivato il trasferimento ad altro incarico,evitando di ricorrere alla generica motivazione delle **esigenze di servizio**.

Stando ai fatti ne al dipendente ne a questa O.S. è pervenuta la motivazione del movimento interno effettuato dalla Dr. Muscari.

A fronte di ciò il dipendente da circa due anni e oggetto da parte del comandante di quella squadra nautica di vessazioni mirate alla dequalificazione del ruolo e delle funzioni che portavano ad escluderlo da ogni attività e da ogni responsabilità che riveste con grado e qualifica così come previsto **dall'art. 24 ter del D.P.R. nr. 335 del 24 aprile 1982** , come già comunicato in una relazione di servizio a lei indirizzata e nota anche alla Dr.ssa Muscari;

che in data 15.12 2011 a seguito di quella nota quel dipendente veniva inviato (solamente lui) a visita medica presso la Sala medica della questura di Roma;
che il movimento arreca un danno economico, morale e fisico al dipendente;
che il dipendente è **beneficiario della legge 104 del 5 febbraio 1992, la quale prevede all'art. 33 comma 5 e 6 la scelta della sede lavorativa e il rifiuto al trasferimento .**

Visto quanto sopra, si richiede l'immediato reintegro del dipendente nella sede di appartenenza e l'adozione di opportuni provvedimenti nei confronti della dirigenza.

Distinti saluti.

Il Segretario Provinciale
Massimo VANNONI